

N° 6790 - 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Presidente -

Dott. MAURO MOCCI

- Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Rel. Consigliere -

Dott. ROBERTA CRUCITTI

- Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Consigliere -

Oggetto

IVA
RISCOSSIONE
(Motivazione
semplificata)

Ud. 25/01/2017 -
CC

R.G.N. 6506/2013

Acc. 6790

Rep.

F.N.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6506-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (omissis)), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente-

contro

(omissis) SRL, in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in (omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato (omissis) ;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 15/16/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 27/02/2012;


udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Rilevato che:

-L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della (omissis) srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 15/16/2012, depositata in data 27/02/2012, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa per IVA dovuta in relazione all'anno d'imposta 2002, per effetto del mancato riconoscimento di un credito IVA, riportato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2002 ma maturato nell'anno 2001, anno nel quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente;

- i giudici di primo grado, annullando la cartella limitatamente alle sanzioni irrogate (dichiarando invece dovuto il tributo), avevano affermato che l'inosservanza degli adempimenti fiscali (trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2002) era dipesa unicamente dal comportamento fraudolento del professionista incaricato, denunciato in sede penale;

- in particolare, i giudici d'appello, nel respingere il gravame dell'Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, pur non essendo ancora intervenuta sentenza, passata in giudicato, di condanna del professionista incaricato dalla contribuente,



apparivano *"verosimili le affermazioni del contribuente"*, in ordine alla imputabilità dell'inadempimento fiscale alla condotta, colpevole e negligente, del professionista, e *"normale, secondo l'id quod plerumque accidit, l'affidamento nelle capacità"* del medesimo, il tutto ai sensi dell'art. 6 comma 3 d.lgs. 472/1997;

- a seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata;

Considerato che:

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione omessa o apparente, in violazione dell'art.132 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. motivato del tutto genericamente sulla *"verosimiglianza"* delle giustificazioni della contribuente. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 5 d.lgs. 472/2007, essendo sufficiente, al fine dell'irrogazione della sanzione tributaria, lo stato soggettivo di colpa del contribuente.

2. La prima censura è infondata. Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).

La motivazione della sentenza impugnata non risulta meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione, in rapporto alla non punibilità del contribuente per fatto attribuibile esclusivamente al professionista e denunciato all'autorità giudiziaria. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque,



quand'anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l'idoneità ad assolvere alla funzione cui all'art. 36 d.lgs. 546/1992 (cfr. Cass. 5315/2015).


3. Il secondo motivo è fondato. Questa Corte (da ultimo, Cass. 25580/2015 e Cass.11832/2016) ha chiarito che *"in tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento"*. La C.T.R. non ha verificato la sussistenza del presupposto richiesto, vale a dire la mancanza assoluta di colpa della contribuente.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità,

Così deciso, in Roma, il 25/01/2017.


Il Presidente
Dott. Marcello Jacobellis

IL CANCELLIERE

Giuseppe Gi

Deposito in Cancelleria



oggi, 15 MAR. 2017

IL CANCELLIERE

Giuseppe Gi
Giuseppina Filici



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 15 marzo 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92